

Indicatore di tempestività dei pagamenti

07 maggio 2020

L'art. 33 del D. Lgs. 33/2013 stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblichino con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestività dei pagamenti" e, a decorrere dal 2015, con cadenza trimestrale, anche un indicatore avente il medesimo oggetto ma un differente periodo di riferimento, denominato "indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti".

Il DPCM del 22 settembre 2014 (articoli 9 e 10) contiene le modalità attuative attraverso le quali le pubbliche amministrazioni sono tenute a dare attuazione a tali obblighi e l'articolo 9 del decreto disciplina le modalità di calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti. Queste modalità devono essere seguite sia nel calcolo dell'indicatore annuale, sia nel calcolo di quello trimestrale e prevedono che l'indicatore di tempestività dei pagamenti sia "calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento".

INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Ammontare complessivo dei debiti

In applicazione delle modifiche introdotte all'art. 33 (Decreto Legislativo n. 33/2013) dal Decreto Legislativo n. 97 del 25 maggio 2016, la Camera di Commercio di Rieti pubblica a questo link i debiti per la fornitura di beni e servizi ed il numero delle imprese creditrici.

Nota - La comunicazione del debito scaduto alla Pcc

La legge 145/2018, secondo la lettura dell'Ifel nella nota di approfondimento del 10/4/2019 fornisce una interpretazione autentica dell'art.33 del Dlgs 33/2013 in base alla quale per ammontare complessivo del debito deve intendersi unicamente il debito scaduto. Tale dato è per gli anni 2018 e 2019 pari ad € 0,00